



Consulenti del Lavoro
▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine

Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma
Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282
e-mail consiglionazionale@consulentedelavoro.it
C.F.: 80148330584



Roma, 7 febbraio 2011

Prot. n. 1344/U/24

Circolare n. 1049

Allegati: //

E-MAIL

Ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro
LL.SS.

e p. c. Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori
dei Conti del Consiglio Nazionale
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
LL.II.

Al Signor Presidente del Consiglio di
Amministrazione ENPA CL
00147 ROMA

Alle Organizzazioni Sindacali di Categoria
Loro Sedi

Oggetto: proroga termine svolgimento Formazione Continua Obbligatoria – periodo transitorio.

Sono giunte a questo Consiglio numerose richieste mirate ad ottenere una breve proroga dei termini previsti dal nuovo Regolamento sulla Formazione Continua Obbligatoria, entrato in vigore il 14 novembre 2009. Il riferimento è al completamento dell'iter formativo previsto nel periodo transitorio, art. 16 del medesimo regolamento, che ha modificato in maniera sostanziale le precedenti norme in materia di formazione. In particolare ha istituito criteri oggettivi e predefiniti con notevole ampliamento del programma formativo, introducendo quali obbligatorie materie come Ordinamento professionale e Codice Deontologico.

Ciò premesso, il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, nella seduta consigliare del 28 gennaio 2011, in accoglimento alle citate richieste ha deliberato quanto segue.

Fermo restando sia il termine del periodo transitorio di cui all'art. 16 del vigente Regolamento, sia dell'obbligo della presentazione della dichiarazione di cui all'art 11 dello stesso entro il 28 febbraio 2011, è data facoltà ai Consulenti del Lavoro, che non hanno completato la Formazione Continua Obbligatoria nel suddetto periodo, di poter completare l'iter formativo entro il 30 giugno 2011, con l'obbligo di presentare al Consiglio Provinciale al cui Albo sono iscritti, entro il 15 luglio 2011, un'ulteriore



dichiarazione relativa alla formazione svolta durante il periodo di proroga 1 gennaio 2008 – 30 giugno 2011.

Nel suddetto periodo non si applicano le sanzioni per la mancata formazione di cui all'art. 14 del Regolamento.

Resta inteso che il nuovo biennio formativo inizia regolarmente dal 1 gennaio 2011 e l'eventuale formazione svolta a completamento dei crediti previsti nel suddetto periodo transitorio durante il periodo di proroga dei termini, non è valida per il biennio formativo dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.

Si ricorda, infine, che in merito all'introduzione dell'Ordinamento Professionale e del Codice Deontologico tra le materie obbligatorie, nell'area riservata ai Consigli Provinciali è presente la videoconferenza sull'Ordinamento Professionale e sul Codice Deontologico per i Consulenti del Lavoro.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Marina E. Calderone)

MEC/sb